



Comune di Galliera
Provincia di Bologna

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 166 del 17/09/2026

**Oggetto: SPOSTAMENTO CONTATORE ACQUA – CENTRO SPORTIVO
DI VIA DELLA PACE 39 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI
HERA S.P.A.**

Il Funzionario Lavori Pubblici E Manutenzione
Luca Poletti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
SPOSTAMENTO CONTATORE ACQUA – CENTRO SPORTIVO DI VIA DELLA PACE
39 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il mandato politico 2024/2029 – Sezione Operativa 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, parte contabile e sono state assegnate le risorse ai responsabili dei settori titolari di posizione organizzativa;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano della Performance e il Piano dettagliato degli obiettivi 2026/2028;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 19/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026/2028;

Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 22/11/2024, con il quale si nomina L'Arch. **Luca Poletti**, titolare di incarico di elevata qualificazione di responsabile del SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO dal 1/12/2024 e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:

- il fine che l'ente intende perseguire è realizzare lo spostamento dell'attacco idrico interno alla proprietà del centro sportivo di Via della Pace 39, necessario per la corretta gestione dell'impianto idrico del campo da calcio;
- L'oggetto del contratto riguarda la prestazione tecnica di Hera S.p.A. per lo spostamento dell'attacco interno proprietà;
- La forma contrattuale si identifica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

Considerato il preventivo Hera S.p.A. n. 0020570506 del 17/08/2026, acquisito al P.G. dell'Ente n. 11141/2026, relativo allo spostamento attacco interno proprietà presso il centro sportivo di Via della Pace 39, per un importo complessivo di € 2.173,60 IVA

inclusa; si ritiene possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico in considerazione dell'esperienza e professionalità maturate nonché della competenza specifica in materia per il servizio appaltato;

Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo, per gli enti locali, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o centrali di committenza, ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

Visto:

- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad euro 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lett b) del D.Lgs.n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:
 - nella necessità di espletare il servizio tramite operatore qualificato opportunamente identificato in possesso dei requisiti di ordine generale; requisiti di idoneità professionale; requisiti di capacità economica e

finanziaria; requisiti di capacità tecniche e professionali e della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che il Comune quale stazione appaltante deve soddisfare;

- nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Settore da indagini di mercato informali.
- ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura le prestazioni appaltate;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata attraverso la Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023 con esito positivo;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL_55896172 Data richiesta 16/09/2026 Scadenza validità 14/01/2027

Considerato si è proceduto, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che il CIG assegnato è il seguente: **BD03F74262**

Visti:

- il Programma Triennale degli acquisti di beni e di servizi 2026/2028;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidarea Hera S.p.A., con sede in Viale Berti Pichat 2/4 – Bologna, P.IVA 03819031208, il servizio di spostamento attacco interno proprietà presso il centro sportivo di Via della Pace 39 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;

2. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali sono esplicitate dettagliatamente in premessa
3. di dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 2.173,60 iva inclusa nella misura di legge;
4. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2026/2028 le somme di seguito indicate:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	ANNO SCADENZA PAGAMENTO
1720	MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO	€ 2.173,60	2026

5. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto, che:
 - a. ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 - b. ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - c. la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 20 dl D.Lgs 36/2023
 - d. il presente provvedimento è coerente con le previsioni, gli indirizzi e le finalità stabilite dal Documento Unico di Programmazione vigente;
7. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.